



REGIONE LOMBARDIA  
Segreteria della Giunta Regionale  
La presente copia è conforme all'originale  
Milano, il 17 APR 2003  
d'ordine del Segretario  
Il Funzionario delegato

## DELIBERAZIONE N° VII / 12783 Seduta del 16 APR. 2003

**Presidente** ROBERTO FORMIGONI

**Assessori regionali**

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente	ALBERTO GUGLIELMO
GIAN CARLO ABELLI	CARLO LIO
ETTORE ALBERTONI	ALESSANDRO MONETA
MAURIZIO BERNARDO	FRANCO NICOLI CRISTIANI
CARLO BORSANI	DOMENICO PISANI
ROMANO COLOZZI	GIORGIO POZZI
MASSIMO CORSARO	MARIO SCOTTI
GUIDO DELLA FRERA	MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Maurizio Sala**

Al Territorio e urbanistica  
Su proposta dell'Assessore **Alessandro Moneta**

**Oggetto** Comune LEGNANO (MI)  
Approvazione con prescrizioni del nuovo Piano Regolatore  
Generale in revisione del vigente.  
Deliberazione consiliare n. 38 del 23.04.2001.

**Obiettivo** Gestionale 10.1.2.1. "Valutazione ed  
approvazione degli strumenti urbanistici comunali in  
rapporto alla programmazione regionale".

Giulia ROTA

**Il Dirigente**

Mario Rossetti

**Il Direttore Generale**

L'atto si compone di 13 pagine  
di cui 1 pagine di allegati,  
parte integrante.



PRESO ATTO che il Dirigente dell'Unità Organizzativa  
proponente riferisce:

che il Sindaco del Comune di Legnano(MI) ha presentato  
la domanda n.3933 del 29.07.2002, pervenuta in Regione  
in data 30.07.2002, con la quale ha chiesto  
l'approvazione del Piano Regolatore Generale;

che con deliberazione consiliare n.38 del 23.04.2001, il  
Comune ha adottato il progetto di Piano Regolatore  
Generale, ai sensi dell'art.8 della legge 17 agosto  
1942, n. 1150, e successive modificazioni ed  
integrazioni;

PRESO ATTO che il Dirigente dell'Unità Organizzativa  
proponente riferisce degli accertamenti istruttori compiuti  
dagli uffici e contenuti nella relazione istruttoria del  
01.04.2002, dai quali risulta:

che il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale in  
revisione del vigente, approvato con deliberazione di  
Giunta Regionale n.51618 del 07.05.1985;

che il procedimento seguito è regolare;

che il piano è corredato dalla prescritta  
documentazione;

che sono stati acquisiti i pareri espressi:

dall'A.S.L. della Provincia di Milano n.1, con atto  
n.719 del 27.07.2001;

che, a seguito della pubblicazione del piano, sono  
state presentate al Comune n.345 osservazioni entro  
i termini di legge e n.25 osservazioni fuori dai  
termini legali, come da atti amministrativi  
trasmessi alla Regione;

che il Comune ha deciso le osservazioni suddette con  
deliberazione consiliare n.24 del 26.03.2002;

PRESO ATTO che il Dirigente dell'Unità Organizzativa  
proponente riferisce:

che i criteri programmatici del Piano Regolatore  
Generale appaiono, nel loro complesso, ammissibili  
tenuto conto della localizzazione geografica e delle  
caratteristiche ambientali del territorio comunale;



che nel piano di azionamento le previsioni relative alla rete della viabilità ed all'uso del territorio comunale appaiono improntate a criteri tecnici e compositivi accettabili, in relazione sia alle zone edificabili che a quelle soggette a vincolo di inedificabilità, in quanto la suddivisione in zone è stata studiata in aderenza alla situazione di fatto ed alla necessità ed opportunità di sviluppo, e che, in particolare, la ricettività del piano stesso è stata dimensionata in relazione ad esigenze di sviluppo dimostrate in modo adeguato;

che le norme di attuazione del piano appaiono rispondenti al carattere delle singole zone e, in particolare, rientrano nei limiti definiti dal Ministero dei LL.PP. di concerto con quello dell'Interno con D.I. 2 aprile 1968, n.1444, risultando altresì rispettati gli standard urbanistici di cui all'art. 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n.51;

che lo strumento urbanistico è adeguato ai disposti della legge regionale 15 aprile 1975, n.51;

ATTESO che il Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce che, per quanto riguarda le osservazioni accolte e parzialmente accolte dal Comune, si è preso atto delle determinazioni comunali nei termini precisati nella deliberazione consiliare n.24 del 26.03.2002, e nei relativi elaborati tecnici modificati;

CHE il progetto di nuovo Piano Regolatore Generale risulta meritevole di approvazione a condizione che vengano osservate le prescrizioni di seguito indicate, indispensabili per assicurare in fase attuativa e con gli opportuni strumenti di legge, l'ordinato sviluppo inteso alla tutela del territorio comunale e per garantire l'osservanza dei disposti della vigente legislazione:

Rilevato che nel territorio comunale è insediata un'industria con attività classificata a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs n.334 del 17 agosto 1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", e, che la medesima non è stata individuata negli elaborati del Piano Regolatore Generale, si rappresenta a codesta Amministrazione che, ai sensi di legge, devono



essere assunte tutte le azioni e le tutele dettate ai fini dell'incolumità pubblica e che, in assenza della documentazione prevista dai criteri guida (quale allegato del Decreto 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante"), non potranno essere consentite all'industria in argomento ampliamenti e/o trasformazioni;

il perimetro della fascia di rispetto cimiteriale, salve le riduzioni ai termini di legge, è di 200 metri e comporta l'inedificabilità delle aree in esso ricomprese; eventuali previsioni edificatorie del PRG potranno essere traslate al di fuori del suddetto perimetro qualora ne ricorrano le condizioni;

Considerato che lo strumento urbanistico generale interessa aree vincolate ai sensi dell'art.146, I° comma D.Lgs. 490/99, in forza delle lettere c), e f).  
Che l'area in cui è collocato il Comune è identificata dal Piano Territoriale Paesistico come unità tipologica di paesaggio "fascia dell'alta pianura - paesaggi dei ripiani diluviali e dell'alta pianura asciutta;  
Che, per tale paesaggio di riferimento il Piano Territoriale Paesistico Regionale prescrive che vanno tutelate le residue aree di natura e la continuità degli spazi aperti, che vanno riabilitati i complessi monumentali, che deve essere salvaguardato l'intero sistema dell'idrografia superficiale e sotterranea, che devono essere mantenuti i solchi e le piccole depressioni determinate dai corsi d'acqua minori che con la vegetazione ripariale sono in grado di variare l'andamento uniforme della pianura terrazzata; che, le brughiere rappresentano elementi fortemente caratterizzanti il paesaggio dell'alta pianura e ne costituiscono l'aspetto originario legato alla conformazione del terreno e vanno salvaguardate nella loro residuale integrità difendendole da interventi di trasformazione o di urbanizzazione che possono comprometterne l'estensione e l'equilibrio; che la matrice rurale dei centri storici costituisce un segno in via di dissoluzione e vanno previsti criteri di organicità e di coerenza negli interventi di recupero delle antiche corti;

In relazione a quanto sopra espresso, pur riconoscendo che nelle previsioni del Piano Regolatore Generale non si rilevano elementi di contraddizione con gli indirizzi



di tutela del Piano Territoriale Paesistico Regionale, si rappresenta che si è riscontrata la non completa rispondenza ai contenuti dell'art.24 delle Norme Tecniche del suddetto Piano Territoriale Paesistico Regionale; pertanto allo strumento urbanistico non è attribuibile la valenza paesistica ai sensi dell'art.6 comma 4 delle Norme Tecniche del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

E' pertanto necessario che codesta Amministrazione provveda ad adeguare lo strumento urbanistico, con successiva variante, ai sensi dell'art.17 punto 10 delle Norme Tecniche del Piano Territoriale Paesistico Regionale;

Il Piano Regolatore Generale è stato redatto prima dell'entrata in vigore della legge regionale 15 gennaio 2001, n.1, e successivamente adeguato e adottato (aprile 2001), prima dell'entrata in vigore dei Criteri e indirizzi relativi alla redazione del Piano dei Servizi previsto dalla sopra citata legge regionale. Preso atto che, il Comune sta predisponendo il Piano dei servizi ad integrazione del presente strumento urbanistico, si invita lo stesso ad adottarlo avvalendosi delle procedure di cui alla l.r.23/97, in tempi rapidi.

#### NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le Norme del Piano Regolatore Generale con particolare riferimento agli artt. 14.2, 14.4, 16.D, non sono adeguate ai disposti del Regolamento Regionale sul Commercio, pertanto si segnala che le previsioni di carattere commerciale contenute nel Piano Regolatore Generale, così come previsto dall'art.5 del Regolamento Regionale del 21.07.2000 n.3 (approvato con Delibera GR n. VII/308 del 7.07.2000), emanato in attuazione della L.R. 14/1999, dovranno essere supportate da indagini conoscitive di carattere urbanistico - territoriale e commerciale, articolate con riferimento sia al contesto urbano comunale sia al contesto territoriale sovracomunale, nonché essere classificate e differenziate così come previsto dagli art.6 e 7 del Regolamento stesso; pertanto, fino a quando l'Amministrazione comunale non avrà provveduto, con successiva variante, ad adeguare il proprio strumento urbanistico generale ai criteri dettati dalle nuove disposizioni introdotte dal Regolamento regionale di cui



sopra, sono consentiti soltanto esercizi di vicinato, così come previsti dal suddetto Regolamento;

Art. 9.15.2, pag.22: al fine di non creare dubbi interpretativi, alla fine del paragrafo viene aggiunto il seguente comma : "Sono comunque fatti salvi i disposti in materia del Codice Civile";

Art.41, "Zona C: zona di riorganizzazione, nuovo sviluppo ed espansione residenziale e non residenziale", al paragrafo Zona C/R, Piani attuativi con prevalenza di residenza, a pag.94, l'intero comma c), viene stralciato in quanto eventuali aumenti della capacità edificatoria sono espressamente disciplinati dalla legge regionale 23/97, all'art. 2, comma e); per le identiche motivazioni al paragrafo Zona C/T, Zona di sviluppo e trasformazione a prevalenza di terziario, a pag.121, al comma b), dopo il termine "verificati", e al paragrafo Zona C/M, Zona di sviluppo e trasformazione mista, a pag.128, al comma b, dopo la dizione "catastali", vengono stralciati i periodi compresi tra "(è ammesso...", e, fino alla fine del comma medesimo;

Art. 56.2, P.I.I. n.4 (Area stazione), pag.156: alla fine del paragrafo, viene aggiunto il seguente comma "Gli interventi relativi alla realizzazione di un nuovo edificio, all'interno del quale si prevede la sede della nuova stazione ferroviaria, sono comunque subordinati a un accordo con gli enti interessati". Si rappresenta inoltre che al fine di puntualizzare i contenuti della normativa vigente in materia di rete ferroviaria, che la zona relativa alle infrastrutture ferroviarie è destinata a dar sede a detti impianti che comprendono oltre alla linea ferroviaria esistente o da modificare, le relative opere d'arte quali sovrappassi, sottopassi sia veicolari che pedonali, gli edifici, i manufatti e le attrezzature di stazione, di scalo merci e di servizio dell'esercizio ferroviario (centrali ed impianti elettrici, ecc.), eventuali opere di mitigazione ambientali (quali le barriere foncoassorbenti), recinzioni, strade di servizio, spazi di parcheggio e di viabilità immediatamente connessi alle stazioni. La fascia di rispetto ferroviario si estende, a prescindere da eventuali rappresentazioni sulle tavole di azionamento, per una profondità di metri 30 a partire dalla rotaia più esterna. Devono essere rispettate in ogni caso tutte le norme contenute nel



d.p.r. n.753/80, in coerenza ai disposti della legislazione vigente;

**AZZONAMENTO:**

Le tavole di azzonamento del Piano Regolatore Generale, individuano un ampio ambito destinato a "Zona D, di sviluppo delle attività produttive", disciplinato dall'art.42 delle Norme tecniche di Attuazione.

In considerazione della localizzazione, a ridosso di una prevista nuova infrastruttura viabilistica, nonché del contesto agricolo in cui va a inserirsi, si prescrive che in fase di predisposizione del piano di lottizzazione di iniziativa pubblica si dovrà opportunamente ricercare un riequilibrio dell'assetto insediativo attraverso un disegno urbano unitario con il contesto in cui la nuova previsione va a collocarsi, affinché i nuovi interventi siano controllati in termini anche paesaggistici e non solo volumetrici. Particolare attenzione, dovrà riguardare l'assetto della mobilità e delle sue interazioni con la nuova infrastruttura viabilistica denominata Sempione bis. L'identificazione dei parcheggi, la pedonalizzazione funzionale, l'organizzazione del sistema verde, degli spazi pubblici in genere, dovrà essere indirizzata verso la piena integrazione con il contesto circostante.

Dovrà tra l'altro essere prevista una consistente fascia inedificata della profondità di almeno 50 metri sul lato verso la strada denominata Sempione-bis, al fine di creare un corridoio di connessione tra le aree agricole contigue; le previsioni edificatorie relative alla suddetta fascia, potranno essere trasferite all'interno del perimetro del piano attuativo nel rispetto degli indici edificatori del piano medesimo; Quanto sopra evidenziato si rende necessario al fine di rendere congruo l'intervento con le disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale;

In relazione al fatto che all'interno delle legende delle tavole di azzonamento del progetto del nuovo Piano Regolatore Generale, sia in scala 1:5000, che in scala 1:2000, non trova riscontro la destinazione d'uso identificata come "Zona BT/TL: Zona per attività private e destinate alle funzioni connesse al tempo libero", peraltro disciplinata dall'articolo 40.bis delle Norme Tecniche di Attuazione, il Comune con



idoneo atto dovrà coerenzare le suddette legende con la relativa norma.

La tavola n.4, "azzonamento modificato a seguito di accoglimento osservazioni", in scala 1:5000, presenta rispetto alle corrispettive tavole di azzonamento in scala 1:2000, degli spazi privi della retinatura di piano. Trattandosi di evidenti errori materiali, il Comune con idonea procedura dovrà provvedere alla loro correzione.

Si rappresenta inoltre a codesta Amministrazione che eventuali modifiche apportate al piano regolatore non discendenti direttamente dall'accoglimento di pareri espressi da enti sovraordinati o dall'accoglimento di osservazioni presentate ai sensi di legge, ma derivanti da emendamenti od osservazioni presentate direttamente da membri dell'Amministrazione comunale o dell'Ufficio Tecnico comunale, costituiscono una modifica surrettizia al progetto di piano che comporta la ripubblicazione dello stesso; in assenza di tale ripubblicazione non operano le eventuali modifiche apportate allo strumento urbanistico in quanto da considerarsi illegittime.

Relativamente al parere espresso dall'Unità Organizzativa Difesa del Territorio - Struttura Geologia per la Pianificazione, si rappresenta quanto segue:

L'Amministrazione Comunale di Legnano ha predisposto la Variante Generale al Piano Regolatore Generale ed in ottemperanza alla normativa vigente ha commissionato uno studio geologico a supporto delle previsioni urbanistiche, studio redatto nel settembre 2000.

Lo studio in oggetto è così articolato

Carta di inquadramento territoriale alla scala 1:10.000;  
Carta Geologica alla scala 1:10.000;  
Carta geomorfologica con elementi geopedologici alla scala 1:10.000;  
Carta idrogeologica alla scala 1:10.000;  
Stratigrafie pozzi;  
Sezioni litologiche alla scala 1:10.000/1:1.000;  
Documentazione fotografica;  
Carta della vulnerabilità dell'acquifero alla scala 1:10.000;





Carta geologico-applicativa di caratterizzazione del suolo e del primo sottosuolo alla scala 1:10.000;  
Carta dei vincoli alla scala 1:10.000;  
Carta di sintesi (2 tav.) alla scala 1:5.000;  
Carta della fattibilità geologica per le azioni di Piano (2 tav.) alla scala 1:5.000;  
Relazione geologica di supporto al PRG .

Lo studio geologico risulta adottato contestualmente alla variante generale.

### P.A.I.

Il territorio del Comune di Legnano è interessato da perimetrazioni di cui all'elaborato n°8 del P.A.I. ("Tavole di delimitazione delle fasce fluviali"), relativamente alle fasce fluviali del Fiume Olona.

Dall'esame delle tavole si evince che tali perimetrazioni sono state correttamente riportate nell'azonamento alla scala 1:2.000, mentre nella tavola complessiva alla scala 1:5000, ne sono state omesse sia la porzione settentrionale sia quella meridionale del territorio comunale; si segnala inoltre che il riferimento indicato è relativo a un limite normale di fascia B anziché a un "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C"; si chiede pertanto di correggere queste imprecisioni.

Si segnala inoltre che, a seguito di modifiche apportate alla perimetrazione all'atto dell'approvazione definitiva del P.A.I., è stata inserita una nuova analoga perimetrazione ("B di progetto") nell'estrema propaggine meridionale del territorio, al confine con il Comune di Canegrate. Anche questa nuova perimetrazione dovrà essere riportata nelle tavole di azonamento

Si ricorda all'Amministrazione Comunale che, ai sensi dell'art. 17 comma 6 della L.183/89 lo Strumento Urbanistico Generale avrebbe dovuto, entro 9 mesi dalla data del D.P.C.M. di approvazione del P.A.I. (D.P.C.M. 24 maggio 2001), adeguare anche le N.T.A. ricomprendendo al loro interno le disposizioni derivanti dai seguenti articoli delle N.d.A. del P.A.I.: art.1, commi 5 e 6; art.29, comma 2; art.30, comma 2; art.32, commi 3 e 4; art.38; art.38 bis; art.39, commi dall'1 al 6; art.41.. Si prescrive pertanto di ottemperare a tale disposizione ai sensi del punto 4.2 della D.G.R. 7/7365 del 11 dicembre 2001.



Lo studio geologico appare completo e ben documentato, sviluppando compiutamente tutte le problematiche del territorio. L'assegnazione delle classi di fattibilità risulta in generale coerente con il quadro analitico.

All'interno della carta di fattibilità geologica dovranno essere riportate le zone di tutela assoluta e le fasce di rispetto dei numerosi pozzi di captazione idropotabile da inserire rispettivamente in classe 4 e in classe 3 di fattibilità geologica e a cui associare una specifica prescrizione come in seguito indicato. Queste modifiche dovranno trovare riscontro anche nel relativo capitolo in relazione.

Dovrà infine essere modificata la classe di fattibilità in corrispondenza dell'unica cava presente sul territorio, prevedendo la classe 4 su tutta l'area e per un intorno almeno pari all'altezza dei fronti residui.

Le perimetrazioni delle fasce fluviali del P.A.I. sono state correttamente riportate, ma anche in questo caso il riferimento alla fascia B non indica il "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C" e non viene riportata l'analoga perimetrazione nella parte meridionale, di istituzione successiva. Si chiede pertanto anche in questo caso la correzione delle imprecisioni.

I terreni ubicati all'interno della fascia C sottesa da "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C" sono inseriti in classe di fattibilità 3 e assoggettati a una norma tecnica che prevede uno studio di compatibilità idraulica ai sensi della deliberazione n° 5/98 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. A seguito dell'approvazione definitiva del P.A.I., avvenuta con D.P.C.M. 24 maggio 2001, tale rimando normativo è stato superato e pertanto lo studio idraulico cui fare riferimento nei terreni inseriti in Fascia C sottesi, dal "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C", ai sensi dell'art. 31 comma 5 delle N.d.A del P.A.I., sono quelli riportati negli allegati 2 e 3 della D.G.R. 7/7365 del 11 dicembre 2001.

Lo studio geologico ottempera a quanto previsto dall'art. 18 delle N.d.A del P.A.I e risulta conforme ai criteri della L.R. 41/1997.



## AZZONAMENTO

Dall'esame delle tavole di azzonamento con la carta di fattibilità geologica non si riscontrano particolari controindicazioni dal punto di vista geologico per la parte di territorio esterna alle perimetrazioni delle fasce fluviali del P.A.I. Si segnalano tuttavia numerose previsioni, sia attuate, sia di nuovo impianto ricadenti all'interno delle fasce di rispetto dei pozzi di captazione idropotabile e che sono facilmente individuabili nelle tavole di azzonamento alla scala 1:2.000, che riportano correttamente tali perimetrazioni. Queste previsioni dovranno essere assoggettate alla norma di cui all'art. 18.2L come modificato nel paragrafo successivo.

Per quanto riguarda le previsioni urbanistiche ubicate all'interno delle perimetrazioni del P.A.I. e la cui attuazione, ai sensi dell'art. 31 comma 5 delle N.d.A. del P.A.I. stesso, è soggetta alla valutazione delle condizioni di rischio in sede di approvazione degli strumenti urbanistici, si riscontra in particolare la presenza di quattro Progetti Integrati di Intervento (n° 1bis, 3 - parzialmente, 5 e "Cantoni"); dalla documentazione prodotta a corredo della presente Variante Generale si evince che solo per l'ultimo P.I.I. citato è stata effettuata tale valutazione, contestualmente all'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n° 548 del 17 gennaio 2002.

Pertanto gli interventi connessi ai P.I.I. 1bis e 3, nonché gli interventi connessi alle altre previsioni urbanistiche all'interno delle fasce P.A.I. (essenzialmente modeste zone di completamento e di standards residenziale), non possono essere approvati in assenza di tale valutazione e potranno essere riproposti contestualmente a uno studio idraulico redatto ai sensi dell'allegato 2 o dell'allegato 3 della citata D.G.R. 7/7365 del 11 dicembre 2001.

L'intervento connesso al P.I.I. n° 5, potrà essere attuato in quanto lo stesso (riqualificazione delle Piazze Centrali senza volumetrie aggiuntive) non è in contrasto con le norme previste dal P.A.I. (art. 30 e 39) per la Fascia B da applicarsi tuttora a tale ambito.

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Lo studio geologico viene citato come parte integrante dello strumento urbanistico all'art. 3 delle N.T.A.



Le sue risultanze vengono recepite all'interno dell'art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione "suddivisione del territorio in zone di fattibilità geologica"; a tal proposito si osserva quanto segue:

classe 1 (art.53, comma 2 A) : il comma dovrà essere modificato richiedendo lo studio geologico anche per gli interventi ricadenti in questa classe e facendo espresso riferimento a quanto previsto dal D.M. 11 marzo 1988;

classe 3 (art.53, commi 2 B, 2 C e 2D): la trattazione completa e dettagliata dovrà essere riferita alla classe 2 (mancante attualmente) in virtù del fatto che lo studio geologico non segnala terreni in classe 3 per motivazioni geotecniche cui questa norma si riferisce; si chiede inoltre di stralciare le soglie dimensionali minime degli interventi da assoggettare a studio geologico, in quanto tale introduzione non trova riscontro in alcuna normativa specifica.

Dovrà essere riportata la norma relativa alla fascia C, sottesa dal "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C", come correttamente riportata alle pagg. 83 e 84 della relazione geologica, ovviamente aggiornata con i riferimenti normativi correnti come precedentemente specificato.

L'art. 18.2L che disciplina la tutela delle acque destinate al consumo umano dovrà essere integrato come segue, relativamente alle fasce di rispetto dei pozzi, in recepimento della normativa più recente entrata in vigore: "Per quanto riguarda le zone di rispetto valgono le prescrizioni contenute al comma 5 art.5 del DLGS 258/2000. L'attuazione degli interventi o delle attività elencate all'art.5 comma 6 del citato Decreto Legislativo (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, in assenza di diverse indicazioni formulate dalla Regione ai sensi dell'art.5 comma 6 del D.L.258/00, è subordinata all'effettuazione di un'indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una ripermimetrazione di tali zone secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da D.G.R. n.6/15137 del 27 giugno 1996) o che comunque accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi".



PRESO ATTO che il Direttore Generale riferisce, quale presidente, che la Conferenza dei Servizi per l'istruttoria dei piani urbanistici di cui alla Delibera di G.R. n°38427 del 29.6.1993, nella seduta del 08.04.2003, viste la Delibera di G.R. n°7622 del 27/12/2001 ed il Decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale n°614 del 18/01/2002 e la delibera di G.R. n. 9528 del 28/06/2002, ha assunto determinazioni in merito, recepite nel presente provvedimento, previa valutazione dei pareri redatti:

dall'Unità Organizzativa Difesa del Territorio - Struttura Geologia per la Pianificazione, con relazione n.15323 del 31.03.2003;

dall'Unità Organizzativa Piani e Programmi Urbanistici, con relazione del 01.04.2003;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2003 ed in particolare l'obiettivo gestionale 10.1.2.1. "Valutazione ed approvazione degli strumenti urbanistici comunali in rapporto alla programmazione regionale";

VISTI: la legge 17 agosto 1942, n.1150, e successive modificazioni ed integrazioni; il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8; le LL.RR. 6 giugno 1972, n.14 e 15 aprile 1975, n.51; la legge 30 aprile 1999, n.136;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

di approvare con le prescrizioni di cui in premessa il Piano Regolatore Generale del Comune di Legnano (MI);

di dare mandato al Responsabile del procedimento di trasmettere al Comune medesimo la presente deliberazione di approvazione;

di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

Maurizio Sala



12

Il Dirigente  
(dott. arch. Giulia Rota)